



Città di Tortona
Provincia di Alessandria

REGOLAMENTO
DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI DEL
COMUNE DI TORTONA

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 09/02/2004

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART. 1 - AMBITO DI INTERVENTO	3
TITOLO II - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE	4
ART. 2 - REGIME AUTORIZZATIVO	4
ART. 3 - AUTORIZZAZIONE EDILIZIA	4
ART. 4 - AUTORIZZAZIONE STRADALE	6
ART. 5 - AREE VINCOLATE.....	6
ART. 6 - NORMATIVA IMPOSITIVA	7
TITOLO III - TIPOLOGIA DI MANUFATTI.....	8
ART. 7 - CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI.....	8
ART. 8 - INSEGNE FRONTALI (F).....	9
ART. 9- INSEGNE A BANDIERA (B).....	12
ART. 10 - INSEGNE NEI PORTICI (P)	14
ART. 11 - INSEGNE NEL TERRENO (T)	14
ART. 12- IMPIANTI PER AFFISSIONI PUBBLICHE (A).....	16
ART. 13 - IMPIANTI DI CARTELLONISTICA (C).....	18
ART. 14 - IMPIANTI SU ELEMENTI DI ARREDO URBANO (U).....	21
ART. 15 - BANDIERE, STRISCIONI, TELI, GONFALONI E STENDARDI MOBILI (S).....	22
TITOLO IV- NORME TECNICHE E AMBIENTALI	23
ART. 16- IMPIANTI PUBBLICITARI ALL'INTERNO DEL NUCLEO ANTICO.....	23
ART. 17 - IMPIANTI PUBBLICITARI ALL'ESTERNO DEL NUCLEO ANTICO.....	25
ART. 18 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI.....	25
ART. 19 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI.....	26
ART. 20 - STAZIONI DI TRASPORTO.....	27
ART. 21 - FERMATE DELLE AUTOLINEE.....	27
ART. 22 - PUBBLICITÀ SUI VEICOLI	27
ART. 23 - PUBBLICITÀ FONICA	28
ART. 24 - VOLANTINAGGIO.....	28
ART. 25 - ESERCIZI DI PUBBLICA UTILITÀ.....	28
TITOLO V - VIGILANZA E SANZIONI.....	30
ART. 26 - ATTIVITÀ DI VIGILANZA	30
ART. 27 - SANZIONI	30
ART. 28 - NORME TRANSITORIE.....	30

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - AMBITO DI INTERVENTO

1. Il presente piano regola e disciplina l'installazione, la modifica e la manutenzione di tutti gli impianti pubblicitari, temporanei o permanenti, come distinti nei successivi articoli, su tutto il territorio comunale, nelle strade o tratti di esse sottoposte alla competenza dell'Amministrazione Comunale siano queste poste all'interno o all'esterno del centro abitato. Si precisa che le indicazioni tecniche di cui ai successivi articoli riguardano indistintamente le strade poste all'interno e all'esterno del centro abitato indipendentemente dalla classificazione delle stesse.
2. Scopo del presente piano è il riordino formale, nel territorio comunale, degli impianti esistenti e la corretta pianificazione dei nuovi impianti, al fine di ridurre al minimo l'impatto ambientale e rendere comunque chiaro il messaggio pubblicitario cui sono destinati.
3. Nelle strade la cui competenza è assegnata ad altre amministrazioni l'impianto pubblicitario deve essere preventivamente autorizzato dall'Ente proprietario della strada e comunque sempre legittimato dal punto di vista edilizio seguendo la procedura riportata al successivo articolo 3. In tal caso la tipologia di manufatto dovrà comunque essere conforme a quanto previsto dal presente piano per quanto riguarda forme, dimensioni ed ubicazione, al fine di rendere omogenea ed uniforme sul territorio comunale la tipologia dei manufatti.
4. Ai fini del presente piano, per quanto riguarda la suddivisione del territorio comunale e dei fabbricati presenti nei nuclei antichi del capoluogo e delle frazioni si fa riferimento a quanto disciplinato dal vigente Piano Regolatore Generale Comunale.
5. Il presente piano è redatto in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 15.11.1993 nr. 507 e le norme tecniche sono redatte in deroga all'articolo 23 del D.Lgs. 30.04.1992 nr. 285 e degli articoli 47 e successivi del DPR 16.12.1992 nr. 495, come previsto dal comma 6 dello stesso disposto di legge.
6. Come meglio indicato al successivo articolo 6 la materia di carattere tributario rimane disciplinata dalle specifiche disposizioni contenute nel Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio per le pubbliche affissioni che rimane in vigore per tutte le parti che non sono in contrasto con le disposizioni contenute nel presente piano.
7. Le norme di cui al presente piano integrano, ed in caso di contrasto sostituiscono totalmente, le disposizioni contenute nel Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa, nel Regolamento di Polizia Urbana, nel Regolamento Edilizio Comunale e nelle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale.

TITOLO II - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 2 - REGIME AUTORIZZATIVO

1. I manufatti pubblicitari, indipendentemente dalla forma, dimensione, scopo, tipologia o periodo temporale di esposizione sono sempre soggetti a legittimazione dal punto di vista edilizio ai sensi del DPR 06.06.2001 nr. 380 con presentazione di denuncia di inizio attività, e dal punto di vista viabilistico con richiesta di autorizzazione stradale ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 30.04.1992 nr. 285, fatte salve le specifiche categorie indicate al successivo comma 3.
2. Entrambe le istanze devono essere presentate contemporaneamente allo Sportello Unico per l'Edilizia, utilizzando obbligatoriamente la modulistica all'uopo predisposta ed in distribuzione gratuitamente presso lo Sportello Unico per l'Edilizia e l'Ufficio Viabilità e Traffico del Corpo di Polizia Municipale.
3. Non è soggetta ad abilitazione dal punto di vista edilizio, ma solo al rilascio di autorizzazione stradale di cui al successivo articolo 4 l'installazione temporanea di striscioni o impianti di cartellonistica per la pubblicizzazione di manifestazioni pubbliche o private di interesse generale che abbiano limite massimo di esposizione di quattro mesi. Sono altresì esclusi dall'abilitazione dal punto di vista edilizio i manufatti indicati dal successivo articolo 15 comma 3 e la pubblicità indicata ai successivi articoli 22 e 23.

ART. 3 - AUTORIZZAZIONE EDILIZIA

1. La denuncia di inizio attività, ai sensi dell'articolo 22 del DPR 06.06.2001 nr. 380 legittima l'intervento dal punto di vista edilizio. La stessa deve essere presentata allo Sportello Unico per l'Edilizia corredata dalla seguente documentazione tecnica in singola copia:
 - relazione tecnica asseverata redatta da professionista abilitato ed iscritto al relativo ordine professionale indicante i materiali proposti, i metodi di fissaggio, ecc...;
 - elaborati progettuali quotati in scala adeguata rappresentanti il mezzo pubblicitario oggetto di installazione, il messaggio pubblicizzato con indicazione dei diversi colori e la dimensione delle scritte e dei loghi (in triplice copia);
 - elaborati progettuali quotati in scala non inferiore a 1:100, del fronte del fabbricato oggetto di installazione corredato dei riferimenti architettonici quali aperture, cornici, fasce, materiali, ecc. (in caso di installazione murale);
 - elaborati progettuali quotati in scala non inferiore a 1:100 rappresentanti la sezione trasversale del fabbricato indicante l'altezza da terra dell'insegna o della tenda e la sporgenza dal filo del fabbricato (in caso di installazione di insegne a bandiera o tende);
 - rilievo quotato, in scala non inferiore a 1:500, della porzione di area interessata con l'indicazione dell'esatta posizione richiesta, riferita ad elementi fissi ed inamovibili quali fabbricati, recinzioni o simili (solo per l'installazione di totem o pali);
 - documentazione fotografica a colori in formato non minore di cm. 10x15 da cui sia chiaramente visibile l'area di intervento o il fronte del fabbricato nella sua complessità;
 - titolo di disponibilità del fabbricato o dell'area oggetto di intervento (copia atto di acquisto o

autorizzazione redatta in carta libera dal proprietario);

- autorizzazione rilasciata dall'amministratore per i fabbricati costituenti condominio;
 - dichiarazione redatta ai sensi dell'articolo 53 del DPR 16.12.1992 nr. 495;
 - documentazione di conformità alla legge 05.03.1990 nr. 46 se prevista dalla normativa.
2. Ai sensi dell'articolo 23 del DPR 06.06.2001 nr. 380 almeno trenta giorni prima dell'esecuzione dell'intervento la denuncia di inizio attività deve essere presentata allo Sportello Unico per l'Edilizia corredata di tutta la documentazione necessaria per l'istruttoria della pratica ed indicata al precedente comma.
 3. Nel caso in cui la denuncia non sia completa lo Sportello Unico per l'Edilizia notifica al denunciante l'ordine motivato di non eseguire i lavori previsti, richiedendo nel contempo la documentazione mancante. Il termine di trenta giorni di cui all'articolo 23 comma 1 del DPR 06.06.2001 nr. 380 riprende per intero una volta presentata tutta la documentazione integrativa richiesta.
 4. La denuncia di inizio attività deve essere corredata del nominativo dell'impresa che svolgerà i lavori e del nominativo del professionista abilitato, iscritto al relativo ordine professionale, che curerà la direzione dei lavori. Entrambi dovranno sottoscrivere la denuncia per conferma ed accettazione dell'incarico.
 5. La denuncia di inizio attività è sottoposta al termine massimo di efficacia di anni tre, termine entro il quale i lavori oggetto della richiesta dovranno essere completamente terminati, con obbligo per il denunciante di comunicarne la data allo Sportello Unico per l'Edilizia. Contestualmente a tale comunicazione il direttore dei lavori dovrà produrre certificato di collaudo ai sensi dell'articolo 23 comma 7 del DPR 06.06.2001 nr. 380, mentre l'impresa esecutrice dovrà produrre, se prevista, la documentazione di conformità degli impianti installati ai sensi della legge 05.03.1990 nr. 46.
 6. Contestualmente alla comunicazione di cui al precedente comma il titolare dell'autorizzazione è tenuto a consegnare, ad integrazione e completamento della pratica, idonea documentazione fotografica a colori in formato non minore di 10x15 dell'impianto pubblicitario installato. In assenza di detta documentazione, ovvero nel caso in cui la stessa facesse rilevare delle difformità tra il manufatto autorizzato e quanto effettivamente realizzato, l'autorizzazione stradale potrà essere revocata, fatta salva comunque in ogni caso l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal DPR 06.06.2001 nr. 380 e dal D.Lgs. 30.04.1992 nr. 285.
 7. Nel caso di cui al precedente comma l'autorizzazione stradale può non essere revocata qualora il manufatto, sebbene abusivamente realizzato, sia comunque conforme alla normativa. In tal caso entro trenta giorni dalla contestazione dell'abuso rilevato o dalla comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio il titolare ha l'obbligo di presentare istanza di sanatoria per la legittimazione dell'opera abusivamente realizzata. Trascorso il termine di cui sopra l'autorizzazione stradale è revocata, con obbligo di rimozione del manufatto abusivamente realizzato da parte del titolare dell'autorizzazione entro dieci giorni dalla revoca.
 8. In caso di inadempienza entro il termine di cui al precedente comma l'Amministrazione Comunale provvede direttamente alla rimozione dei manufatti abusivamente installati, con rivalsa delle spese sul titolare dell'autorizzazione, da recuperare nei modi e nei tempi prevista dalla vigente normativa.
 9. La sanatoria del manufatto abusivamente realizzato non comporta l'esonero dall'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 33 del DPR 06.06.2001 nr. 380 e dall'articolo 23 del

D.Lgs. 30.04.1992 nr. 285.

ART. 4 - AUTORIZZAZIONE STRADALE

1. L'autorizzazione stradale, ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 30.04.1992 nr. 285 e dell'articolo 53 del DPR 16.12.1992 nr. 495 legittima l'intervento dal punto di vista viabilistico. La stessa deve essere presentata alla Sportello Unico per l'Edilizia contestualmente alla denuncia di inizio attività di cui al precedente articolo 3.
2. Entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta o dalla produzione della documentazione integrativa, se richiesta (come indicato al precedente articolo 3 comma 3) lo Sportello Unico per l'Edilizia, sentito l'Ufficio Viabilità e Traffico del Corpo di Polizia Municipale rilascia o nega l'autorizzazione stradale.
3. Nel caso l'autorizzazione stradale venga negata la denuncia di inizio attività è priva di effetti. Di tale determinazione viene data notizia al denunciante che potrà, eventualmente, presentare una nuova denuncia ed una nuova richiesta di autorizzazione stradale adeguando la proposta alla normativa ed alle indicazioni tecniche eventualmente indicate dagli uffici competenti nel provvedimento di diniego.
4. L'autorizzazione stradale ha validità di anni tre ed è sempre rinnovabile per uguale periodo previa richiesta di rinnovo da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza.
5. In caso di subentro di altra ditta durante il termine di validità dell'autorizzazione è fatto obbligo al nuovo soggetto di richiedere la volturazione del provvedimento a proprio nome.
6. L'autorizzazione stradale contiene le prescrizioni da osservare sia durante la fase di installazione dei manufatti pubblicitari sia per la manutenzione e gestione degli stessi. È fatto obbligo ai titolari di osservare tali prescrizioni.
7. L'autorizzazione stradale è comunque precaria e può essere revocata in qualunque momento qualora l'Amministrazione Comunale lo ritenga opportuno per il verificarsi di situazioni ritenute ostative, derivando dal permanere dell'impianto pregiudizio a diritti od interessi generali. In tal caso per la rimozione dei manufatti non è necessaria alcuna abilitazione dal punto di vista edilizio, essendo allo scopo sufficiente l'intimazione emessa dall'Amministrazione Comunale, che dovrà essere adempiuta entro dieci giorni dalla notifica.
8. In caso di inadempienza entro il termine di cui al precedente comma l'Amministrazione Comunale provvede direttamente alla rimozione dei manufatti oggetto di intimazione di cui al precedente comma, con rivalsa delle spese sul titolare dell'autorizzazione, da recuperare nei modi e nei tempi prevista dalla vigente normativa.
9. E' comunque fatta salva la possibilità, dietro presentazione di nuova denuncia di inizio attività e di richiesta di autorizzazione stradale, di provvedere alla collocazione del manufatto pubblicitario in una differente posizione che sia ammissibile dal punto di vista viabilistico ed edilizio.

ART. 5 - AREE VINCOLATE

1. Per le forme pubblicitarie di qualsiasi genere e tipologia, come meglio indicate al successivo articolo 7, la cui installazione sia prevista anche in via temporanea su aree od edifici sottoposti a vincolo ai sensi del D.Lgs. 29.10.1999 nr. 490, dovrà essere preventivamente acquisito, tramite le procedure

previste dal DPR 06.06.2001 nr. 380 o direttamente a cura dell'interessato, il parere scritto favorevole degli Enti competenti, che dovrà essere allegato alla denuncia di inizio attività di cui al precedente articolo 3.

ART. 6 - NORMATIVA IMPOSITIVA

1. La materia di carattere tributario è disciplinata dalle specifiche disposizioni contenute nel Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio per le pubbliche affissioni.
2. Per quanto riguarda l'installazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico non è prevista la stipula di contratto di occupazione di suolo pubblico con la corresponsione della relativa tassa, bensì il versamento annuale di un importo determinato a titolo di indennizzo per l'occupazione realizzata, come previsto dall'articolo 53 comma 7 del DPR 16.12.1992 nr. 495. Il versamento deve essere effettuato la prima volta prima del rilascio dell'autorizzazione stradale, mentre per gli anni successivi entro il 30 giugno di ogni anno solare.
3. Il pagamento dell'indennizzo di cui al precedente comma è sempre dovuto anche per la posa temporanea di impianti pubblicitari e riguarda il singolo manufatto oggetto di installazione, indipendentemente dal numero di impianti oggetto dell'autorizzazione stradale.
4. La determinazione dell'indennizzo viene stabilita annualmente entro il 30 ottobre dal Dirigente responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia con proprio provvedimento motivato, in ottemperanza alle prescrizioni contenute negli articoli 53 comma 7 e 405 del DPR 16.12.1992 nr. 495.
5. Nello stesso provvedimento deve essere anche determinato l'importo da corrispondere per l'assegnazione annuale delle bacheche espositive, di proprietà dell'Amministrazione Comunale, eventualmente installate sotto le arcate dei portici e nelle aree pubbliche.
6. È comunque facoltà dell'Amministrazione Comunale, dietro richiesta motivata, esonerare in tutto od in parte il richiedente dal versamento dell'indennizzo o dal corrispettivo per l'assegnazione di bacheche per particolari motivazioni di interesse pubblico. I casi di esonero sono stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale e rimangono in vigore sino alla modifica del relativo provvedimento che li legittima. L'eventuale esonero è riferito solo al periodo di durata dell'autorizzazione stradale relativa o del provvedimento di assegnazione delle bacheche e deve essere nuovamente richiesto alla scadenza di tale provvedimento; in caso di mancata concessione dell'esonero il richiedente è tenuto a corrispondere l'importo determinato entro il termine previsto dal precedente comma 2, pena il mancato rilascio o la decadenza dell'autorizzazione stradale.
7. È esclusa dal pagamento dell'indennizzo di cui ai precedenti commi 2 e 3 l'installazione temporanea di striscioni e impianti di cartellonistica per pubblicizzazione di eventi, manifestazioni ed attività pubbliche o private di interesse generale.

TITOLO III - TIPOLOGIA DI MANUFATTI

ART. 7 - CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Al fine di definire le modalità di collocazione sugli edifici e nel contesto ambientale, gli impianti pubblicitari oggetto del presente piano si articolano nel seguente modo:

INSEGNE FRONTALI, parallele al piano della facciata dell'edificio

- F.1 Vetrotanie e vetrografie
- F.2 Murales, trompe-l'oeil
- F.3 Iscrizioni dipinte, bassorilievi, sculture, mosaici, fregi, graffiti
- F.4 Plance, targhe, pannelli (luminosi e non)
- F.5 Filamento neon (non a tubi paralleli)
- F.6 Lettere singole (luminose e non)
- F.7 Cassonetti

B INSEGNE A BANDIERA perpendicolari al piano della facciata dell'edificio

- B.1 Stendardi fissi, sculture
- B.2 Plance, targhe, pannelli
- B.3 Filamento neon (non a tubi paralleli)
- B.4 Lettere singole
- B.5 Cassonetti

P INSEGNE NEI PORTICI

- P.1 Trasversali al senso di marcia
- P.2 Nelle arcate esterne

T INSEGNE NEL TERRENO

- T.1 Totem di fruizione pedonale
- T.2 Totem di fruizione automobilistica
- T.3 Pali monofacciali o bifacciali

A IMPIANTI PER AFFISSIONI PUBBLICHE

- A.1 Permanenti isolati
- A.2 Temporanei

C IMPIANTI DI CARTELLONISTICA

- C.1 Permanenti isolati
- C.2 A carattere temporaneo o eccezionale

U IMPIANTI SU ELEMENTI DI ARREDO URBANO

S BANDIERE, STRISCIONI, TELI, STENDARDI, GONFALONI

2. Con riferimento alla luminosità esistono le seguenti situazioni, che verranno richiamate nelle disposizioni solo quando necessario al fine dell'inserimento formale:
 - N Pubblicità non luminosa
 - L Pubblicità luminosa che a sua volta può risultare:
 - illuminata in modo diretto (sorgente luminosa esterna),
 - riflesso (sorgente luminosa interna schermata),
 - indiretto (effetto luminoso in negativo)
 - a luminosità propria (fissa, mobile, intermittente).
3. Qualunque altro tipo di insegna o mezzo pubblicitario a carattere innovativo per tipo, forma, tecnica, luci, ecc., deve essere ricondotto per analogia di ingombro fisico dell'impianto alle tipologie sopra indicate, trattate normativamente negli articoli che seguono.

ART. 8 - INSEGNE FRONTALI (F)

Sui fabbricati è sempre ammesso inserire insegne frontali di esercizio, scegliendone attentamente la tipologia e le caratteristiche in funzione della situazione ambientale ed architettonica preesistente.

La possibilità di collocazione di insegne frontali a carattere generale è esplicitamente indicata negli articoli seguenti che, in coerenza con la classificazione di cui all'articolo 16, determinano, in maniera analitica, i criteri per il possibile inserimento.

Come previsto dall'articolo 23 del D.Lgs. 30.04.1992 nr. 285 e dall'articolo 51 del DPR 16.12.1992 nr. 495 non sono previste particolari distanze da mantenere per l'installazione delle insegne frontali, se poste parallelamente al senso di marcia.

È comunque prevista la verifica di compatibilità di competenza del Corpo di Polizia Municipale, che potrà impedire l'installazione o dettare particolari prescrizioni tecnico - operative.

F. 1 VETROFANIE, VETROGRAFIE

Sono inseribili sulle vetrate dei serramenti regolarmente autorizzati purché la composizione e le tecniche di esecuzione siano accuratamente studiate e descritte nel progetto.

Sono sempre vietate realizzazioni con lettere adesive applicate esternamente al serramento o che presentino elenchi dettagliati, eccesso di informazioni, soluzioni precarie o disordinate.

Le vetrografie devono essere studiate e realizzate con progetto, in coerenza con la tipologia di serramento preesistente.

F. 2 MURALES, TROMPE-L'OEIL

Sono ammissibili sulle pareti cieche degli edifici di tutta la città forme di pubblicità contenuta in decorazioni a trompe-l'oeil e murales. Il progetto, di buona qualità formale e attento alla situazione ambientale, deve integrarsi in modo coordinato con la superficie disponibile della parete e contenere un messaggio pubblicitario non superiore al 20% della superficie decorata. La superficie tassata per la pubblicità sarà individuata dalla minima figura piana che racchiude le parti di riferimento pubblicitario.

F. 3 ISCRIZIONI DIPINTE, BASSORILIEVI, SCULTURE, MOSAICI, FREGI, GRAFFITI

Negli edifici ubicati nel nucleo antico sono ammissibili, per attività di esercizio, solo soluzioni di elevata

qualità formale di massima riferibili a restauro, recupero o ripristino di preesistenze coerenti.

Negli edifici delle altre zone possono essere ammesse anche soluzioni a carattere pubblicitario generale, da realizzarsi con contenuti e tecniche definiti di volta in volta in relazione alla situazione edilizia.

F. 4 PLANCE, TARGHE, PANNELLI

F. 4.1 PLANCE, TARGHE, PANNELLI non illuminati

In metallo dipinto o smaltato, legno, ceramica, pietra con spessore massimo pari a cm. 3, risultano compatibili purché collocati solo al piano terreno, nelle aperture con forma e dimensioni coerenti con le partiture dei serramenti. Nelle finestre sono inseribili, senza sporgenza alcuna, anche con funzioni "paravista" sui davanzali, o a "mantovana" di altezza massima di cm. 60, a condizione che non vengano occultati infissi decorati o inferriate di pregio;

- nei pieni murari, in assenza di decorazioni o elementi architettonici quali cornici, fasce, ecc... a lato delle forature del piano terreno, con larghezza massima di ml. 1,00;
- in corrispondenza delle forature del piano terreno, con collocazione all'interno dello sfondato del vano esistente, senza eccedere lateralmente, frontalmente e superiormente.

Nel rispetto della natura e del tipo di paramento esterno, sono ammesse anche piccole targhe tradizionali di superficie inferiore a mq. 0,50 da posizionare esclusivamente a lato del serramento ed ad altezza da terra non superiore al limite superiore del serramento, purché di forma coerente e proporzionata allo spazio disponibile. Possono essere inserite targhe professionali di forma, materiali e grafica qualificati; nel caso siano più di una dovranno risultare coordinate in un unico tipo.

Negli edifici al di fuori del nucleo antico sono anche ammissibili sui fronti di fabbricato ciechi particolari soluzioni anche a carattere pubblicitario generale purché tutta la facciata, o parte autonoma di essa, sia coinvolta in un'operazione di riqualificazione che oltre a determinare la dimensione del manufatto, preveda la manutenzione di tutta la fronte interessata.

Non sono ammesse plance, targhe, pannelli, sui tetti degli edifici o poste su strutture ancorate al fronte dell'edificio che prevedano il posizionamento dell'impianto oltre la quota di gronda del fabbricato.

F. 4.2 PLANCE, TARGHE, PANNELLI illuminati da sorgenti luminose esterne ad essi.

Le insegne di cui al precedente punto F.4.1 possono essere illuminate da fari o luci esterne ad esse.

Per tutti i tipi di edificio, sono ammessi impianti di illuminazione di tipo particolarmente studiato per garantire un arredo coerente anche ad impianto spento. Sono possibili le seguenti soluzioni:

- collocazione di lampade tipo "applique" senza braccio sul paramento murario, ad un'altezza minima dal piano di calpestio di m. 2,80 e sporgenza massima dal filo esterno del fabbricato di cm. 25.
- collocazione di lampade "a braccio" (faretti, lanterne, globi, ecc.) sul paramento murario, sopra le forature, ad un'altezza minima dal piano di calpestio di m. 2,80 in presenza di marciapiedi rialzati o aree pedonali e m. 3,50 in mancanza degli stessi, con sporgenza massima dal filo esterno del fabbricato di cm. 50 e fronte non superiore a cm. 26.

- collocazione di elementi illuminanti in sedi particolari (cornici, riseghe, alloggiamenti) con apposito progetto per la valorizzazione di insegne e basamento.

Si precisa che le lampade di forma tradizionale (candelabri, lanterne, fiaccole, ecc.) non devono essere usate su fabbricati recenti, e che in questi ultimi possono essere studiate, con elementi illuminanti anche di nuova concezione, soluzioni atte a valorizzare ogni parte delle facciate, nel rispetto dei caratteri dell'edificio e dei criteri generali di inserimento di cui all'articolo 16.

F. 4.3 PLANCE, TARGHE, PANNELLI con sovrapposizione di filo neon o di lettere singole

Le insegne di cui al precedente punto F.4.1, di esercizio, possono essere messe in evidenza mediante la sovrapposizione di filo neon o di lettere singole luminose, ottenendo contemporaneamente l'occultamento di tutti gli elementi di elettrificazione. In tale tipo di impianto è ammesso uno spessore della plancia pari a cm. 6 ed una sporgenza massima, comprese lettere o filo neon, di cm. 15.

Negli edifici del nucleo antico tali soluzioni non sono ammesse, salvo che nelle aperture esista la possibilità di inserimento senza sporgenza alcuna dal filo della facciata.

F. 5 FILAMENTO NEON

Gli impianti pubblicitari in filamento neon (non a tubi paralleli) sono ammissibili solo al di fuori del nucleo antico e solamente per insegne di esercizio poste al piano terreno, con particolare attenzione al messaggio, al supporto ed alle dimensioni, nel rispetto dei caratteri architettonici e formali presenti.

Non sono ammesse insegne passanti da un balcone all'altro o da un serramento all'altro, nè soluzioni a fili paralleli in numero superiore a tre.

F. 6 LETTERE SINGOLE

F. 6.1 LETTERE SINGOLE non luminose

Sono ammesse lettere singole esclusivamente in bronzo o rame di spessore non superiore a cm. 6, per le sole attività insediate, purché realizzate con materiali e tecniche coerenti alle facciate e collocate nel rispetto dei particolari caratteri formali architettonici presenti nelle seguenti situazioni:

- nelle aperture nel rispetto delle partiture dei serramenti;

nei pieni murari, purché esista uno spazio adeguato, senza mai interessare in maniera casuale o scorretta gli elementi architettonici o decorativi quali cornici, bugnati, ecc...

Per attività di interesse pubblico possono essere previste anche soluzioni ai piani superiori.

Nel nucleo antico, ad eccezione degli edifici del gruppo 1, ed al di fuori del nucleo antico sono inoltre ammesse:

- ai piani superiori secondo i criteri sopra indicati, anche per attività private insediate;
- sui frontespizi ciechi purché tutto lo spazio disponibile sia coinvolto in un'operazione di riqualificazione;

F. 6.2 LETTERE SINGOLE illuminate in modo diretto e a luce riflessa o schermata.

Tali insegne risultano inseribili in maniera analoga alla tipologia di cui al precedente punto F.6.1.

Gli elementi di elettrificazione (trasformatori, scatole, cavi, ..) devono essere occultati o sistemati in posizioni accettabili, con effetto ordinato non casuale.

La sporgenza massima dal filo della facciata, supporti e zanche incluse, non può essere superiore a cm. 15.

F. 6.3 LETTERE SINGOLE a luce interna

Tali insegne risultano inseribili in maniera analoga alla tipologia di cui al precedente punto F.6.1.

La presenza di elementi illuminanti dentro lettere realizzate totalmente in materiale plastico traslucido le rende però non coerenti con gli edifici posti all'interno del nucleo antico ove pertanto tali soluzioni non sono ammesse. La sporgenza massima dal filo della facciata, supporti e zanche incluse, non può essere superiore a cm. 15.

F. 7 CASSONETTI

In tutte le categorie di edifici sono ammessi con sporgenza massima di cm. 5, purché collocati al piano terreno nelle aperture con forma e dimensioni coerenti con le partiture dei serramenti.

Non sono mai ammessi nei pieni murari, anche se in assenza di decorazioni o elementi architettonici quali cornici, fasce, ecc...

Non sono mai ammesse soluzioni passanti a collegamento di più aperture.

Non sono inoltre ammessi nella parte superiore delle pensiline, fatta salva la possibilità di posizionarli nella porzione inferiore, armonicamente inseriti nel contesto architettonico del fabbricato.

Non sono mai ammessi cassoni luminosi sulle balaustre dei balconi né sulle coperture degli edifici.

I cassonetti su pali propri e posizionati su suolo privato sono ammessi purché coerenti dal punto di vista formale. In tal caso il filo esterno del cassonetto non dovrà sporgere dal limite della proprietà privata.

ART. 9- INSEGNE A BANDIERA (B)

Sui fabbricati è possibile inserire insegne a bandiera di esercizio, ad eccezione dei fabbricati ubicati nei nuclei antichi del capoluogo e delle frazioni. Sui fabbricati ubicati nel nucleo antico ed affacciati sulle strade che segnano il confine tra il nucleo antico e le diverse zone di Piano Regolatore Generale Comunale possono eccezionalmente essere installate insegne a bandiera. In tal caso la tipologia di manufatto dovrà essere individuata con particolare riferimento alla tipologia di fabbricato oggetto di intervento. Sono comunque esclusi da tale agevolazione i fabbricati classificati "gruppo 1" dal Piano Regolatore Generale Comunale indipendentemente dall'ubicazione degli stessi.

Sono inoltre ammissibili insegne pubblicitarie a carattere generale, in coerenza con le norme fisiche, nella tipologia filamento neon senza sottolettere e con l'esclusione di soluzioni a tubi paralleli.

In ogni caso consentito, deve essere rivolta particolare attenzione progettuale alla struttura di supporto.

È comunque sempre ammessa una sola insegna a bandiera posta sul fronte del fabbricato per ogni attività all'interno dello stesso insediata. Come riferimento per tale prescrizione verrà presa in esame l'unità immobiliare edilizia di riferimento e non la licenza commerciale o la comunicazione di apertura di esercizio di vicinato.

Nelle tipologie B.1. (stendardi fissi e sculture) e B.2. (plance, targhe e pannelli) possono essere inseriti elementi illuminanti purché progettati contestualmente all'insegna e non casualmente aggiunti.

PARAMETRI FISICI

Le insegne a bandiera devono:

- scostarsi dal filo sterno del muro in modo da non andare a danneggiare od occultare decorazioni presenti sul fronte;
- avere ingombro massimo di cm. 80, elementi di fissaggio e zanche incluse;
- essere collocate sugli edifici;
- ad altezza compresa tra m. 3,50 e m. 6,00 dal piano di calpestio per le insegne ad andamento orizzontale;
- ad altezza superiore a m. 3,50 dal livello del piano di calpestio per le insegne ad andamento verticale; lo sviluppo verticale non deve superare mai il filo inferiore della cornice di gronda.

Le insegne a bandiera atte a individuare servizi primari di pubblica utilità come meglio precisato al successivo articolo 25 anche nella tipologia B.5. (cassonetti luminosi), possono derogare rispetto ai parametri del presente articolo sempre che la tipologia individuata non crei impatto e non deturpi l'aspetto architettonico del fabbricato oggetto di installazione.

Non sono mai ammesse insegne a bandiera esterne nella parte bassa dell'edificio interessata dai portici salvo che per segnalare la presenza di servizi primari di pubblica utilità, come meglio precisato al successivo articolo 25.

Come previsto dall'articolo 23 del D.Lgs. 30.04.1992 nr. 285 e dall'articolo 51 del DPR 16.12.1992 nr. 495 sono previste particolari distanze da mantenere per l'installazione delle insegne a bandiera, che vengano di seguito indicate:

- ml. 5,00 dagli incroci e dalla segnaletica stradale di qualsiasi genere, sempre che l'insegna sia posizionata entro ml. 3,00 dal limite della carreggiata. Oltre tale distanza non sono previste limitazioni.
- ml. 5,00 da altre insegne a bandiera o da altri impianti pubblicitari posti perpendicolarmente al senso di marcia.

È comunque prevista la verifica di compatibilità di competenza del Corpo di Polizia Municipale, che potrà impedire l'installazione o dettare particolari prescrizioni tecnico – operative.

Per le insegne a bandiera poste all'interno delle aree di distribuzione carburanti si applicano le prescrizioni di cui al successivo articolo 19.

INSERIMENTO NEL TESSUTO URBANO

Sono ammissibili le seguenti tipologie:

- B.1 Stendardi fissi, sculture
- B.2 Plance, targhe e pannelli non luminosi
- B.3 Filamento neon (non a tubi paralleli)

Nei portici di tipologia storica, dei gruppi 1, 2 e 3 possono essere ammesse solamente piccole insegne a stendardo o a targa contenute in una sagoma massima, supporti inclusi, di cm. 60x60, da collocare sulla parete di fondo, ad un'altezza minima di ml. 2,80 dal piano di calpestio.

Nei portici dei restanti gruppi di fabbricati ed al di fuori del nucleo antico possono essere ammesse anche insegne a bandiera del tipo a filamento neon e a lettere singole contenute in una sagoma massima, supporti inclusi, di cm. 60 x 150 da collocare sulla parete di fondo ad un'altezza minima di m. 2,80 dal piano di

calpestio.

ART. 10 - INSEGNE NEI PORTICI (P)

1. Insegne frontali (F) ed a bandiera (B) possono unicamente essere collocate nella parete di fondo dei portici ai sensi delle disposizioni di cui al precedente articolo 9; in particolare non è ammesso collocare mezzi pubblicitari sulla porzione di facciata esterna per tutta l'altezza dei portici salvo che per la segnalazione della presenza di servizi primari di pubblica utilità, come meglio precisato al successivo articolo 25.
2. È comunque sempre vietata l'installazione di qualunque tipo di insegna nei pilastri, sia frontali che laterali, e nell'arcata del portico sia interna che prospiciente la pubblica via. Nella volta superiore è ammessa l'installazione di tende alla romana, come descritto nell'articolo 14, che potranno essere dotate anche di messaggio pubblicitario armonicamente inserito nella tipologia di manufatto e che non dovrà essere superiore al 20% della superficie della tenda.
3. Sui pilastri, nel fronte interno, è ammessa l'installazione di bacheche per la comunicazione da parte di associazioni, enti o simili e per la pubblicità di manifestazioni, spettacoli, eventi o simili. È ammesso anche l'utilizzo di tali manufatti a scopo di pubblicità commerciale, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
4. La tipologia delle bacheche da installare in detti immobili è definita dall'Amministrazione Comunale in modo da utilizzare manufatti consoni alla tipologia edilizia del fabbricato oggetto di installazione. Gli stessi sono di proprietà esclusiva dell'Amministrazione Comunale che provvede ad assegnarli agli enti richiedenti previa corresponsione di un contributo annuale per l'utilizzo fissato come previsto dal precedente articolo 6.
5. L'assegnazione viene effettuata una volta l'anno ed è regolata da apposita convenzione di durata triennale da stipulare tra l'Amministrazione Comunale ed il richiedente, che regola i rapporti tra le parti, gli oneri da sostenere e gli impegni da rispettare.
6. L'assegnazione annuale è effettuata in situazione di parità tra i richiedenti. In caso il numero delle richieste fosse maggiore delle postazioni disponibili verrà garantita la prelazione per gli enti od associazioni già titolari di convenzione nell'anno trascorso al fine di mantenere in essere in rapporto con la cittadinanza.
7. Ai sensi del presente articolo tutti i portici oggetto di pubblico transito sono sottoposti al presente piano, indipendentemente dalla tipologia edilizia, dall'epoca di costruzione e dall'ubicazione nel territorio comunale.

ART. 11 - INSEGNE NEL TERRENO (T)

1. Le insegne isolate nel terreno (totem e pali) accuratamente progettate in funzione della situazione circostante, dello spazio utile disponibile e delle visuali, devono risultare rifinite in modo accurato su tutti i fronti.
2. In tutto il territorio comunale possono essere collocate insegne isolate di esercizio sia su terreno privato che su terreno pubblico, con dimensioni, forma e materiali coerenti con l'ambiente.
3. Nelle aree verdi potranno essere installati impianti pubblicitari solo in caso in cui il richiedente

sottoscriva apposita convenzione di gestione dell'area verde con il competente Servizio Ambiente o ditta dallo stesso Servizio incaricata della manutenzione dell'area verde. In tal caso la manutenzione del verde sarà a totale carico del privato richiedente e avrà scadenza mensile indipendentemente dal periodo oggetto di occupazione, prendendo come riferimento il periodo mensile solare.

4. Sul sedime pubblico oppure gravato da servitù di pubblico passaggio (vie pedonali, marciapiedi, portici...) si individuano i seguenti casi:

T. 1 TOTEM DI FRUIZIONE PEDONALE

1. I totem di fruizione pedonale devono avere larghezza massima di ml. 1,00 ed altezza massima dal suolo di ml.1,50 compresi eventuali sostegni.
2. totem di fruizione pedonale devono lasciare uno spazio libero per il passaggio di almeno m. 1,50 da un lato. Nel rispetto delle norme vigenti in tema di circolazione devono essere progettati e realizzati con particolare attenzione a non provocare situazioni di pericolo, del cui evento comunque sarà sempre responsabile il titolare dell'autorizzazione stradale. Il manufatto dovrà avere struttura resistente sia globalmente che nei singoli elementi e perfettamente ancorato al suolo in modo da resistere agli agenti atmosferici.
3. Detti impianti potranno essere utilizzati temporaneamente per segnalare manifestazioni di interesse comune ovvero in maniera fissa solamente se di segnalazione d'esercizio in aree pedonali e zone a traffico limitato nelle ore di chiusura al transito veicolare, avendo l'accortezza di non andare comunque ad impedire il transito dei veicoli cui il passaggio è consentito. I manufatti dovranno sempre essere accuratamente segnalati con idonei supporti riflettenti in modo da essere visibili sia di giorno che di notte ad eventuali utenti della strada.
4. Come previsto dall'articolo 23 del D.Lgs. 30.04.1992 nr. 285 e dall'articolo 51 del DPR 16.12.1992 nr. 495 non sono previste particolari distanze da mantenere per la posa di totem di fruizione pedonale.
5. È comunque prevista la verifica di compatibilità di competenza del Corpo di Polizia Municipale, che potrà impedire l'installazione o dettare particolari prescrizioni tecnico – operative.

T. 2 TOTEM DI FRUIZIONE AUTOMOBILISTICA

1. I totem di fruizione automobilistica devono avere larghezza massima di ml. 1,50 ed altezza massima dal suolo di ml. 5,50 compresi eventuali sostegni.
2. Come previsto dall'articolo 23 del D.Lgs. 30.04.1992 nr. 285 e dall'articolo 51 del DPR 16.12.1992 nr. 495 sono previste particolari distanze da mantenere per l'installazione di totem di fruizione automobilistica, che vengono di seguito indicate:
 - ml. 5,00 dagli incroci e dalla segnaletica stradale di qualsiasi genere, sempre che il totem sia posizionato entro ml. 3,00 dal limite della carreggiata. Oltre tale distanza non sono previste limitazioni.
 - ml. 5,00 da altri impianti pubblicitari posti perpendicolarmente al senso di marcia.
3. È possibile anche l'installazione di totem di fruizione automobilistica all'interno delle rotatorie stradali, a condizione che le stesse abbiano diametro di non meno di ml. 6.00.
4. In tal caso il totem dovrà avere dimensione massima di ml. 1,00 per lato ed altezza massima di ml.

5,50.

5. Non sono ammessi totem di fruizione automobilistica nelle isole spartitraffico, nelle banchine stradali poste a separazione di carreggiate stradali, lungo i marciapiedi aventi larghezza inferiore a ml. 2,00.
6. È comunque prevista la verifica di compatibilità di competenza del Corpo di Polizia Municipale, che potrà impedire l'installazione o dettare particolari prescrizioni tecnico – operative.
7. Per l'installazione di totem su aree comunali è comunque prevista la verifica di compatibilità di competenza del Settore Infrastrutture e Patrimonio al fine della tutela del demanio comunale, che potrà impedire l'installazione o dettare particolari prescrizioni tecnico – operative.
8. Per i totem di fruizione automobilistica posti all'interno delle aree di distribuzione carburanti si applicano le prescrizioni di cui al successivo articolo 19.

T. 3 PALI MONOFACCIALI O BIFACCIALI

1. I pali monofacciali o bifacciali devono avere altezza massima dal suolo di ml. 6,50. Su tali pali è ammessa l'installazione solo di cassonetti aventi larghezza massima di ml. 1,00 ed altezza massima di ml. 3,00, che dovranno essere posizionati a non meno di ml. 3,50 da terra e non superare l'altezza massima del palo stesso.
2. I pali sono ammessi solo all'interno di proprietà private, mantenendo lo sporto del cassonetto entro il limite della proprietà.
3. Come previsto dall'articolo 23 del D.Lgs. 30.04.1992 nr. 285 e dall'articolo 51 del DPR 16.12.1992 nr. 495 sono previste particolari distanze da mantenere per l'installazione di pali, che vengono di seguito indicate:
 - ml. 5,00 dagli incroci e dalla segnaletica stradale di qualsiasi genere, sempre che il palo sia posizionato entro ml. 3,00 dal limite della carreggiata. Oltre tale distanza non sono previste limitazioni.
 - ml. 5,00 da altri impianti pubblicitari posti perpendicolarmente al senso di marcia.
4. È comunque prevista la verifica di compatibilità di competenza del Corpo di Polizia Municipale, che potrà impedire l'installazione o dettare particolari prescrizioni tecnico – operative.
5. Per i pali posti all'interno delle aree di distribuzione carburanti si applicano le prescrizioni di cui al successivo articolo 19.

ART. 12- IMPIANTI PER AFFISSIONI PUBBLICHE (A)

1. Gli impianti per affissioni sono i supporti atti ad ospitare manifesti cartacei o similari, sistematicamente applicati dal Servizio Affissioni o dalle imprese titolari delle concessioni affidate con le procedure di legge.
2. Il totale degli impianti permanenti per affissioni non può essere inferiore a mq. 324,00 e superare i mq. 1.200,00 da cui sono esclusi quelli temporanei e su steccati dei cantieri, per i quali non sono previsti limiti di superfici.
3. I manifesti cartacei indicati al precedente comma 1 non possono mai, per nessuna ragione, essere installati al di fuori degli impianti all'uopo predisposti o installati su impianti destinati ad altro uso o ad altra tipologia di manifesto.

4. Per le affissioni di natura istituzionale sono individuate apposite tabelle, ad uso esclusivo, che non possono essere altrimenti utilizzate. Il formato utilizzato per il foglio è esclusivamente di cm. 70x100.
5. Per le affissioni di natura funebre sono individuate apposite tabelle, ad uso esclusivo, che non possono essere altrimenti utilizzate. Il formato utilizzato per il foglio è esclusivamente di cm. 35x50.
6. Per le affissioni di natura commerciale sono individuate le rimanenti tabelle, ad uso esclusivo, che non possono essere altrimenti utilizzate. Il formato utilizzato per il foglio è di cm. 70x100, di cm. 100x70, di cm. 100x140, di cm. 140x100, di cm. 140x200, di cm. 200x140, di cm. 600x300.
7. Gli impianti per le affissioni (sostegni, cornici, plance e coloriture) sono da ricondursi alla linea unificata individuata dall'Amministrazione Comunale.
8. Le intelaiature sul retro dei pannelli devono essere rivestite in modo uniforme e decoroso e mantenute sempre in perfetto ordine e pulizia. In caso di danneggiamento è fatto obbligo all'Ente gestore del servizio di procedere alla riparazione o sostituzione entro trenta giorni dalla comunicazione inviata dall'Amministrazione Comunale.
9. Gli impianti possono essere dotati di luci interne o di elementi illuminanti, purché il sistema di illuminazione risulti integrato e coerente alla linea dell'impianto e non crei abbagliamento ai veicoli in transito.
10. Non è ammessa l'installazione di impianti di illuminazione di qualsiasi tipologia per i pannelli collocati temporaneamente sugli steccati dei cantieri, al fine di limitarne la sporgenza e l'impatto visivo.
11. Tutti i pannelli devono essere collocati nel suolo con appositi sostegni, perfettamente ancorati in modo da resistere alla eventuale spinta del vento. Non è ammesso in alcun caso procedere alla installazione dei pannelli direttamente sui muri dei fabbricati e sulle recinzioni.
12. Tutti gli impianti adibiti alle affissioni devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo e logo dell'Amministrazione Comunale, contenuto nella misura di cm. 30x15 e riportare la dicitura "Città di Tortona" integrata con la dicitura della destinazione d'uso dell'impianto.
13. Gli impianti per affissioni possono essere collocati sui sedimi pubblici e privati: non sono ammessi sui marciapiedi di larghezza inferiore a m. 2,00, sulle banchine spartitraffico di larghezza inferiore a m. 1,00 e sulle aiuole con tappeti erbosi. Sono sempre ammessi nei viali in corrispondenza della linea alberata senza invadere l'area destinata al passaggio pedonale.
14. I pannelli per affissioni non sono soggetti alla verifica di alcun tipo di distanza prevista dal Codice della Strada, in funzione della pubblica utilità esercitata. Sono comunque soggetti a verifica di compatibilità da parte del Corpo di Polizia Municipale, che in caso di necessità può richiederne una differente collocazione.
15. Il livello del bordo inferiore di ciascun impianto dal suolo deve risultare compreso tra ml. 1,00 e ml. 1,50 e l'altezza massima di tutto il manufatto, supporti compresi, non essere superiore a ml. 200, ad eccezione dei manufatti riportanti i manifesti del formato cm. 600x300 per i quali l'altezza massima ammessa è di ml. 8,00.
16. Non è ammessa l'installazione di pannelli in serie, che devono essere sempre posizionati fra loro ad una distanza minima di ml. 1,00. Non è inoltre ammessa la realizzazione di pannelli bifacciali con il semplice accostamento di quelli monofacciali e non è ammesso collocare impianti sovrapposti.
17. Negli impianti riportanti i manifesti del formato cm. 600x300, al fine di rendere omogenea la distribuzione, è ammessa l'installazione al massimo di due separati messaggi (anche se uguali).

Non è categoricamente ammessa su tali impianti l'installazione di più fogli di formato minore riportanti singolarmente il messaggio pubblicitario.

A. 4 IMPIANTI TEMPORANEI PER PUBBLICITA'

1. Gli impianti temporanei per affissioni sono ammessi solo su steccati dei cantieri o recinzioni provvisorie e devono comunque essere costituiti da pannelli delle dimensioni di cui al precedente comma 6 collocati in modo ordinato e proporzionale.
2. Sugli steccati da cantiere e recinzioni provvisorie non sono ammesse affissioni dirette su tavolati o su lamiere, ma devono essere previste apposite plance per garantire un'affissione ordinata.
3. Non sono ammessi impianti isolati temporanei per affissioni salvo che in caso di locandine o manifesti atti a segnalare manifestazioni di pubblico interesse, di formato massimo cm. 70 x 100. Questi possono essere collocati nelle aree pedonali, ivi compresi i portici, su appositi supporti di forma libera purché inseriti armonicamente nel contesto architettonico.
4. I manufatti di supporto non dovranno comunque essere applicati sugli alberi, sui pali segnaletici e di illuminazione pubblica, sui contenitori per la raccolta rifiuti e sulle pensiline del trasporto urbano.
5. I manufatti dovranno sempre essere perfettamente ancorati in modo da resistere agli agenti atmosferici.

ART. 13 - IMPIANTI DI CARTELLONISTICA (C)

1. I cartelli e tabelloni pubblicitari di interesse generale che per le loro caratteristiche fisiche e formali non possono essere considerati insegne (plance, targhe, pannelli), le frecce indicatrici di attività pubbliche e private, le paline costituiscono l'insieme degli impianti di "cartellonistica" che, con carattere di permanenza o saltuarietà, vengono collocati nel territorio cittadino.
2. Gli impianti, sia murali che isolati, possono essere dotati di luci interne o di elementi illuminanti, purché il sistema di illuminazione risulti integrato e coerente alla linea dell'impianto. Gli impianti murali dotati di luci interne, devono avere sporgenza massima di cm. 30.
3. Tutti gli impianti devono essere contrassegnati, oltre che dalla targhetta identificativa di cui al successivo articolo 18, di una targa contenuta nella misura di cm. 30 x 15, riportante il nominativo della ditta proprietaria o utilizzatrice ed il recapito della stessa, da posizionarsi nella porzione superiore del cartello pubblicitario.
4. Per l'installazione di impianti su aree comunali è comunque prevista la verifica di compatibilità di competenza del Settore Infrastrutture e Patrimonio al fine della tutela del demanio comunale, che potrà impedire l'installazione o dettare particolari prescrizioni tecnico – operative.
5. Gli impianti di "cartellonistica" più diffusi vengono indicati di seguito; altre proposte tipologiche saranno verificate in dettaglio dall'Amministrazione Comunale. In ogni caso non sono ammesse realizzazioni di tipo casuale, incastellature informali di tubi, blocchi in cemento, strutture precarie, ecc...

C. 1 PERMANENTI SU PREESISTENZA EDILIZIA

Fatto salvo quanto indicato per le insegne frontali (articolo 8, punto F.4.) la collocazione di cartelli o tabelloni è ammessa solamente su edifici posti al di fuori del nucleo antico, nelle facciate prive di finestrate o di

decori o segni particolari progettati. In tal caso l'impianto di cartellonistica può essere collocato sino ad occultare una porzione di muratura inferiore al 50% del totale. Impianti murali non sono comunque ammessi sui muri di cinta e sulle recinzioni. La superficie massima coperta deve risultare inferiore al 30% di quella totale, mentre l'altezza del cartello deve essere pari a quella del fabbricato ridotta di ml. 2,00. Sulle coperture, a tetto piano o a falde, in qualunque tipo di edificio compresi i bassi fabbricati, non possono essere collocati cartelli e tabelloni di nessun tipo.

C. 2 PERMANENTI ISOLATI

Gli impianti isolati di cartellonistica possono essere collocati su sedimi pubblici o privati: non sono ammessi sui marciapiedi di larghezza inferiore a m. 2,00, sulle banchine spartitraffico e sulle aiuole con tappeti erbosi. Nelle aree verdi potranno essere installati impianti pubblicitari solo in caso in cui il richiedente sottoscriva apposta convenzione di gestione dell'area verde con il competente Servizio Ambiente o ditta dallo stesso Servizio incaricata della manutenzione dell'area verde. In tal caso la manutenzione del verde sarà a totale carico del privato richiedente e avrà scadenza mensile indipendentemente dal periodo oggetto di occupazione, prendendo come riferimento il periodo mensile solare.

La proiezione a terra di ogni impianto isolato deve risultare distante non meno di m. 1,50 dalla carreggiata stradale; in presenza di spazi verdi ed alberature deve essere garantita la salvaguardia dell'apparato radicale con una distanza minima dalla buca di scavo dal filo tronco di m. 1,50; in caso di canali di scolo delle acque l'impianto dovrà essere posizionato al di fuori delle sponde laterali.

Condizioni specifiche sono indicate per le seguenti tipologie:

C. 2. 1. CARTELLI E TABELLONI

I formati utilizzabili non devono eccedere la dimensione massima di ml. 3,00 x 3,00; deve essere sempre osservato un arretramento minimo dal limite della carreggiata tale da non ostacolare la visibilità da parte degli utenti della strada e comunque non minore di ml. 1,50 e con distanza da altri impianti pubblicitari analoghi o totem pubblicitari di almeno m. 10 per tutti i formati.

La distanza sopra indicata non deve essere verificata in presenza di insegne frontali e di insegne a bandiera poste a più di ml. 3,00 dal limite della carreggiata.

I supporti di sostegno devono risultare verticali (non inclinati) con singolo piedistallo posto in posizione centrale rispetto al cartello, perfettamente ancorato al suolo in modo da resistere agli agenti atmosferici.

Con cadenza mensile deve essere curata la manutenzione dell'area sottostante l'impianto per una distanza di ml. 1,00 su ogni lato, procedendo alla pulizia della stessa, sfalcio erbe infestanti ed eliminazione di qualsiasi presenza pericolosa o dannosa.

C. 2. 2. INDICATORI DI INTERESSE GENERALE

Tutti i cartelli indicatori di interesse generale (stradali, carattere turistico o di servizio) integrano la segnaletica stradale: come questa pertanto vengono realizzati e collocati nelle posizioni ritenute opportune dall'Amministrazione Comunale, in ottemperanza alla vigente legislazione, secondo un progetto unitario articolato nelle varie funzioni.

Data la particolare natura dei sopra citati impianti ed all'interesse pubblico che gli stessi rivestono non sono stabilite distanze da mantenere, nel posizionamento degli stessi, da impianti pubblicitari, segnaletica stradale, incroci, ecc., ma solo la verifica di compatibilità di competenza del Corpo di Polizia Municipale, che

potrà impedire l'installazione o dettare particolari prescrizioni tecnico – operative.

C. 2. 3. CARTELLI TURISTICI DI INFORMAZIONE

È ammessa l'installazione di cartelli recanti informazioni di interesse generale quali piante della città, recapito dei servizi pubblici, ecc... che rechino anche messaggi pubblicitari commerciali. In tal caso la superficie destinata alla pubblicità commerciale non potrà superare il 50% della superficie del cartello.

Tali cartelli non sono soggetti alla verifica di alcun tipo di distanza prevista dal Codice della Strada, in funzione della pubblica utilità esercitata. Sono comunque soggetti a verifica di compatibilità da parte del Corpo di Polizia Municipale, che in caso di necessità può richiederne una differente collocazione.

C. 2. 4. INDICATORI DI ATTIVITA' CON FRECCE DIREZIONALI

Tali tipi di manufatti non sono ammessi all'interno del nucleo antico.

Esternamente al nucleo antico, per individuare la presenza di raggruppamenti di attività private industriali, commerciali o di servizio possono essere usati cartelli indicatori di attività private con frecce direzionali.

La posizione di tali sistemi integrati di segnalazione ed indicazione, multipli e componibili, deve essere attentamente studiata in relazione alla segnaletica stradale, che non dovrà in alcun modo essere resa poco visibile dalle frecce direzionali.

I cartelli indicatori, realizzati secondo un unico progetto grafico, devono essere collocati su sostegni laterali unitari di altezza massima pari a m. 3,00; si possono prevedere al massimo tre moduli contigui per ogni postazione e non è possibile procedere alla installazione di frecce direzionali al di fuori di tali impianti.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di concedere a ditta privata la gestione esclusiva di tali impianti direzionali al fine di rendere omogenea su tutto il territorio comunale la tipologia di manufatti. In tal caso i privati che vorranno installare frecce direzionali dovranno obbligatoriamente rivolgersi a tale concessionario che provvederà direttamente all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni ed alla gestione e manutenzione degli impianti. Nei confronti dall'Amministrazione Comunale sarà pertanto sempre responsabile il soggetto titolare dell'autorizzazione stradale e nel caso in specie il concessionario. I rapporti tra questi ed il titolare del messaggio pubblicitario non sono di competenza dell'Amministrazione Comunale, rientrando nel diritto privato.

La progettazione di detti elementi deve comunque rispondere alle indicazioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione.

Data la particolare natura dei sopra citati impianti ed all'interesse pubblico che gli stessi rivestono non sono stabilite distanze da mantenere, nel posizionamento degli stessi, da impianti pubblicitari, segnaletica stradale, incroci, ecc., ma solo la verifica di compatibilità di competenza del Corpo di Polizia Municipale, che potrà impedire l'installazione o dettare particolari prescrizioni tecnico – operative.

C. 3 A CARATTERE TEMPORANEO O ECCEZIONALE

C. 3. 1. CARTELLI, TABELLONI E PALINE

All'interno del nucleo antico non è mai ammessa la collocazione di cartelli, tabelloni e paline a carattere temporaneo su preesistenza edilizia o isolati, salvo i totem pedonali (vedi articolo 11 T.1.).

All'esterno del nucleo antico, per la pubblicizzazione di manifestazioni pubbliche o private di interesse

generale, possono essere collocati cartelli e tabelloni temporanei realizzati con materiale adeguato, per un tempo massimo pari alla durata della manifestazione, da 5 giorni prima, sino a 2 giorni dopo, comunque per un tempo non superiore ai 30 giorni, nel rispetto della situazione ambientale esistente, su tipologia di manufatti adeguatamente inserita nel contesto ambientale ed architettonico esistente.

In particolare, in caso di manifestazioni di rilevante interesse pubblico (congressi, fiere campionarie, spettacoli, particolari iniziative di carattere commerciale, gare sportive ...), è consentita anche la collocazione di paline di dimensione di cm. 80x120 oppure di cm. 120x80 ai lati delle carreggiate veicolari e nelle banchine spartitraffico anche inerbite, purché venga in ogni caso garantita l'integrità delle essenze arboree, per segnalare e guidare verso le sedi opportune. Il messaggio riferito alla manifestazione deve risultare preminente rispetto a forme di pubblicità a carattere generale non attinenti alla manifestazione stessa: nome o simbolo di eventuali sponsor sarà contenuto in uno spazio inferiore ad 1/3 della superficie utile.

Le paline con frecce indicatrici delle manifestazioni, in numero massimo di 50, dovranno essere collocate secondo l'itinerario di interesse delle medesime, non andando ad occultare la segnaletica stradale esistente.

In ogni caso le paline dovranno essere posizionate a non meno di ml. 25,00 l'una dall'altra, senza andare ad occupare aree già concesse ad altri impianti. Le paline devono comunque essere posizionate a non meno di ml. 10,00 da altri impianti pubblicitari esistenti, ad eccezione delle insegne frontali e delle insegne a bandiera poste a più di ml. 3,00 dal limite della carreggiata.

C. 3. 2. SU CANTIERE O RECINZIONE PROVVISORIA

Su steccati, cantieri o recinzioni provvisorie, cartelli e tabelloni temporanei possono essere collocati in modo ordinato a non meno di ml. 1,00 da terra e ml. 1,00 dal limite superiore del manufatto di sostegno.

I cartelli pubblicitari dovranno essere distanziati l'uno dall'altro di almeno ml. 5,00 e posizionati in modo ordinato, perfettamente ancorati al manufatto di sostegno.

ART. 14 - IMPIANTI SU ELEMENTI DI ARREDO URBANO (U)

1. Non è ammesso, di massima, collocare supporti per affissioni né cartelli pubblicitari su fioriere, orologi, contenitori per i rifiuti, panchine, parapetti e balaustre stradali, pensiline, lampioni, ed altri manufatti assimilabili, salvo che in una linea progettuale appositamente studiata in origine, coerente all'immagine della città.
2. Sui chioschi per giornali, fiori, bar, informazioni ... non è ammesso alcun impianto per affissioni o di "cartellonistica" fatto salvo l'inserimento di insegne di esercizio o a carattere generale inerente all'attività negli spazi e con i modi previsti dal progetto del manufatto. Non sono comunque mai ammesse insegne a bandiera o insegne frontali poste al di sopra del limite superiore del fronte fabbricato.
3. Le tende dei negozi, da collocarsi nelle aperture delle facciate (mai sotto i portici e le gallerie) con larghezza ad esse uguale e, per quelle al piano terreno, ad un'altezza non inferiore a ml. 2,10 dal piano di calpestio e con una sporgenza massima di ml. 1,50 che non dovrà comunque eccedere il filo esterno del marciapiede, possono essere interessate da scritte pubblicitarie di esercizio.
4. Nei portici sono consentite tende alla romana, poste parallelamente al senso di marcia, contenute e collocate sul virtuale piano di fondo dell'arcata stessa, scorrevoli da ml. 2,10 sino all'altezza del capitello e fisse all'arco. Possono essere interessate da scritte pubblicitarie anche a carattere

generale per una superficie non superiore ad un quarto di quello del telo interessato.

ART. 15 - BANDIERE, STRISCIONI, TELI, GONFALONI E STENDARDI MOBILI (S)

1. Tali impianti pubblicitari, che risultano esclusivamente a carattere temporaneo, devono essere realizzati in robusto materiale tessile o analogo, opportunamente ancorati ai sostegni di supporto. Questi, da unificarsi mediante sistemi studiati appositamente per le singole situazioni (per i pali, le facciate, i balconi, i pilastri dei portici...), devono essere realizzati con cura, escludendo lacci e corde informali, nonché non possono essere utilizzate le alberature come supporto per detti ancoraggi. L'uso di supporti appositi deve essere verificato, per tipo, forma e localizzazione dall'Amministrazione Comunale, ammettendo anche l'utilizzo di portalampada, pali, ecc... di proprietà pubblica o privata, acquisito il parere favorevole dell'ente proprietario competente.
2. Gli striscioni attraverso le vie sono ammessi in tutte le zone del territorio comunale in occasione di manifestazioni a carattere temporaneo quali congressi, fiere campionarie, gare sportive, spettacoli, ecc... e possono restare nella stessa posizione da 5 giorni prima dell'inizio della manifestazione sino a 2 giorni dal termine della stessa. Gli striscioni devono essere posizionati a distanza reciproca non inferiore a ml. 40,00. L'altezza da terra non deve essere inferiore a ml. 5,00 e la collocazione, simmetrica rispetto alla mezzeria della via, perpendicolare al senso di marcia dei veicoli.
3. Esclusivamente in situazioni eccezionali per le attività, quali cessazioni dal commercio o cambio di esercizio, possono essere collocati in modo ordinato e di piatto, per un tempo massimo di 30 giorni, teli pubblicitari o similari, sulle porzioni di facciata relative all'attività interessata.
4. Le bandiere, gli stendardi ed i gonfaloncini in materiale tessile o similare, caratterizzati da maggiore compatibilità ambientale, possono essere utilizzati per manifestazioni temporanee di interesse generale quali fiere, saloni, congressi, circo ... purché colori, dimensioni e tipologie siano studiati attentamente in funzione di ogni particolare situazione. Possono restare nella stessa posizione da 5 giorni prima dell'inizio della manifestazione sino a 2 giorni dal termine della stessa. Per la pubblicità privata possono essere ammessi, con attenzione al sito, alle visuali ed alla viabilità, invece di altri tipi di insegne.
5. Eccezionalmente possono anche essere accettate soluzioni per collocazioni di stendardi, gonfaloncini e similari (addobbi, festoni o luminarie) trasversali alle vie, in occasione di particolari momenti o manifestazioni, purché esista un progetto unitario atto a consentire una valutazione complessiva dell'intervento; in tal caso, in analogia con gli striscioni, l'altezza minima da terra sarà di ml. 5,00 e la collocazione, perpendicolare al senso di marcia dei veicoli, simmetrica rispetto alla mezzeria della via.
6. Sui ponteggi dei cantieri edili è ammessa l'installazione di striscioni temporanei, perfettamente ancorati alla struttura e posizionati a non meno di ml. 6,00 dal piano viabile. Tali striscioni potranno essere esposti nella stessa posizione per non più di centottanta giorni consecutivi, termine entro il quale gli stessi devono essere obbligatoriamente rimossi, fatta salva la possibilità di richiedere una nuova autorizzazione che non potrà comunque essere concessa per un periodo totale superiore a trecentosessanta giorni.

TITOLO IV- NORME TECNICHE E AMBIENTALI

ART. 16- IMPIANTI PUBBLICITARI ALL'INTERNO DEL NUCLEO ANTICO

1. Per tutelare le risorse formali della Città, valorizzandone i caratteri specifici, è necessario che la collocazione di impianti pubblicitari tenga conto della qualità storico artistica e ambientale del tessuto urbano preesistente.
2. A tale scopo si deve fare riferimento alla classificazione dei fabbricati indicata nelle tavole allegate al Piano Regolatore Generale Comunale, di seguito riportata e per la quale vengono indicati gli interventi ammissibili e le modalità tecnico – esecutive.

EDIFICI DEL GRUPPO 1

Sono gli immobili sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. 29.10.1999 nr. 490. La tutela del vincolo è demandata alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio.

Su tali fabbricati è possibile effettuare l'installazione di impianti pubblicitari solo frontali in aderenza al fabbricato. Sono categoricamente escluse le insegne a bandiera, l'apposizione di striscioni anche temporanei e l'applicazione di tabelle pubblicitarie di qualsiasi natura, anche delle pubbliche affissioni.

Gli impianti frontali devono essere realizzati con l'utilizzo di idonea struttura non impattante ed armonicamente inserita nel contesto architettonico del fabbricato, senza andare a danneggiare, modificare o occultare gli elementi decorativi tipici presenti sul fronte del fabbricato.

L'impianto pubblicitario dovrà essere collocato all'interno dello sfondato del vano esistente, senza eccedere lateralmente, frontalmente e superiormente.

Gli eventuali cassonetti di sostegno dovranno essere realizzati con materiali congrui alla tipologia del fabbricato e dei serramenti esistenti e nascosti all'interno del vano in modo da non essere visibili dal fronte del fabbricato.

Sono sempre vietati gli impianti pubblicitari costituiti da fili illuminati non dotati di struttura di supporto.

Le targhe professionali dovranno essere realizzate solo in materiale ottonato o bronzato, pietra, legno, ceramica o vetro. Sono categoricamente escluse le targhe realizzate in materiale plastico o similare. Le stesse dovranno essere posizionate a lato del serramento di accesso al fabbricato ad idonea altezza dal suolo ed in caso di più installazioni raggruppate su apposito supporto.

EDIFICI DEL GRUPPO 2

Sono gli immobili sottoposti a tutela estesa all'intero fabbricato. La tutela del vincolo è competenza dell'Amministrazione Comunale, demandata alla valutazione tecnica della Commissione Edilizia, se esistente.

Su tali fabbricati è possibile effettuare l'installazione di impianti pubblicitari solo frontali in aderenza al fabbricato. Sono categoricamente escluse le insegne a bandiera. È altresì ammessa l'installazione di striscioni temporanei e le tabelle delle pubbliche affissioni.

Gli impianti frontali devono essere realizzati con l'utilizzo di idonea struttura non impattante ed armonicamente inserita nel contesto architettonico del fabbricato, senza andare a danneggiare, modificare o occultare gli elementi decorativi tipici presenti sul fronte del fabbricato.

L'impianto pubblicitario dovrà essere collocato all'interno dello sfondato del vano esistente, senza eccedere

lateralmente, frontalmente e superiormente.

Gli eventuali cassonetti di sostegno dovranno essere realizzati con materiali congrui alla tipologia del fabbricato e dei serramenti esistenti e nascosti all'interno del vano in modo da non essere visibili dal fronte del fabbricato.

Sono sempre vietati gli impianti pubblicitari costituiti da fili illuminati non dotati di struttura di supporto.

Le targhe professionali dovranno essere realizzate solo in materiale ottonato o bronzato, pietra, legno, ceramica o vetro. Sono categoricamente escluse le targhe realizzate in materiale plastico o similare. Le stesse dovranno essere posizionate a lato del serramento di accesso al fabbricato ad idonea altezza dal suolo ed in caso di più installazioni raggruppate su apposito supporto.

EDIFICI DEL GRUPPO 3

Sono gli immobili sottoposti a tutela limitata ai prospetti o parte di essi. La tutela del vincolo è competenza dell'Amministrazione Comunale, demandata alla valutazione tecnica della Commissione Edilizia, se esistente.

Si applicano le stesse norme tecniche previste per gli edifici di gruppo 2.

EDIFICI DEL GRUPPO 4

Sono gli immobili non sottoposti ad alcun tipo di tutela.

Su tali fabbricati è possibile effettuare l'installazione di impianti pubblicitari solo frontali in aderenza al fabbricato. Sono categoricamente escluse le insegne a bandiera. Per le insegne frontali l'impianto pubblicitario dovrà essere collocato all'interno dello sfondato del vano esistente, senza eccedere lateralmente, frontalmente e superiormente.

Gli eventuali cassonetti di sostegno dovranno essere realizzati con materiali congrui alla tipologia del fabbricato e dei serramenti esistenti e nascosti all'interno del vano in modo da non essere visibili dal fronte del fabbricato.

Sono sempre vietati gli impianti pubblicitari costituiti da fili illuminati non dotati di struttura di supporto.

Le targhe professionali dovranno essere realizzate solo in materiale ottonato o bronzato, pietra, legno, ceramica o vetro. Sono categoricamente escluse le targhe realizzate in materiale plastico o similare. Le stesse dovranno essere posizionate a lato del serramento di accesso al fabbricato ad idonea altezza dal suolo ed in caso di più installazioni raggruppate su apposito supporto.

EDIFICI DEL GRUPPO 5

Sono gli immobili realizzati in epoca recente.

Si applicano le stesse norme tecniche previste per gli edifici del gruppo 4.

3. Sui fabbricati affaccianti sulle strade che segnano il confine tra il nucleo antico e le diverse zone di Piano Regolatore Generale Comunale possono eccezionalmente essere installate insegne a bandiera. In tal caso la tipologia di manufatto dovrà essere individuata con particolare riferimento alla tipologia di fabbricato oggetto di intervento come sopra precisato. Sono comunque esclusi da tale agevolazione i fabbricati classificati "gruppo 1" dal Piano Regolatore Generale Comunale indipendentemente dall'ubicazione degli stessi.

ART. 17 - IMPIANTI PUBBLICITARI ALL'ESTERNO DEL NUCLEO ANTICO

1. Al di fuori del nucleo antico, come definito dal Piano Regolatore Generale Comunale, è ammessa l'installazione di impianti pubblicitari su tutti i fabbricati e nelle relative aree di pertinenza.
2. La tipologia dei manufatti e le caratteristiche costruttive degli stessi deve comunque attenersi alle indicazioni di cui al presente piano.

ART. 18 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI

1. Tutti gli impianti pubblicitari devono essere sottoposti a periodici accertamenti sul loro stato di conservazione a cura del titolare dell'autorizzazione stradale e dallo stesso mantenuti sempre in perfetto ordine secondo le prescrizioni riportate dell'autorizzazione stradale; qualora venga accertato che lo stato di conservazione non sia più rispondente alle esigenze di estetica e/o di statica, l'Amministrazione Comunale potrà richiederne il ripristino assegnando un termine per l'esecuzione degli interventi che non potrà essere superiore ai trenta giorni. Trascorso il termine stabilito, l'Amministrazione Comunale procederà alla rimozione coattiva addebitando agli interessati le relative spese.
2. Tutti gli impianti pubblicitari, sia temporanei che permanenti, devono essere dotati di targhetta identificativa come previsto dall'articolo 55 del DPR 16.12.1992 nr. 495. La targhetta dovrà essere collocata in postazione facilmente accessibile e visibile e dovrà contenere i seguenti dati:
 - Amministrazione rilasciante;
 - Nominativo del titolare dell'autorizzazione stradale;
 - Recapito di un referente della ditta (per comunicazioni urgenti);
 - Numero dell'autorizzazione stradale e data di rilascio;
 - Data di scadenza di validità dell'autorizzazione stradale.
3. Tutte le strutture delle insegne di esercizio alle quali viene tolta unilateralmente efficacia pubblicitaria (copertura dell'insegna o disattivazione del messaggio) devono essere rimosse entro sessanta giorni dalla data di cessazione a cura del titolare dell'autorizzazione stradale, se non verrà prodotta nuova dichiarazione di subentro o modifica del messaggio.
4. In caso di inadempienza l'Amministrazione Comunale ordina la rimozione del manufatto entro dieci giorni dalla notifica. In caso di ulteriore inadempienza la rimozione è eseguita dall'Amministrazione Comunale, con addebito della spesa a carico del titolare dell'autorizzazione stradale.
5. Devono essere sempre osservate le norme di sicurezza previste dalla legislazione vigente con particolare attenzione a non creare situazioni di potenziale pericolo alla circolazione pedonale e veicolare.
6. Gli impianti di esercizio devono risultare collocati in corrispondenza delle attività esercitate; eventuali eccezioni possono essere motivate da particolari situazioni quali la presenza di attività all'interno di cortili o spazi analoghi, opportunamente documentate.
7. Gli impianti a carattere pubblicitario generale possono essere ammessi solo se esistono possibilità di collocazioni opportune in coerenza con la situazione ambientale.
8. Il titolare dell'autorizzazione stradale (ditta proprietaria per impianti di esercizio o esecutrice per impianti a carattere pubblicitario generale) è responsabile del mezzo pubblicitario, anche con

riferimento alle preesistenze edilizie o ai sedimi, dell'osservanza delle norme di sicurezza, della manutenzione nonché, in caso di cessazione dell'autorizzazione o di rimozione volontaria o coatta, del ripristino dello "statu quo ante".

9. Non è ammessa la conservazione di strutture di sostegno di impianti non utilizzati e prive della relativa tabella pubblicitaria. In caso di non utilizzo dell'impianto lo stesso deve sempre essere conservato in buon stato di manutenzione e dotato della relativa tabella espositiva priva di messaggio. Le strutture di supporto che vengano mantenute prive di tale tabella sono soggette ad obbligo di rimozione, con decadenza della relativa autorizzazione. In tal caso è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione stradale di comunicare la rimozione del manufatto allo Sportello Unico per l'Edilizia, ma ciò non comporta la restituzione dell'indennizzo già versato relativamente all'anno in corso.
10. In tutto il territorio comunale, non sono ammessi impianti pubblicitari di alcun tipo su monumenti e fontane, su alberi, arbusti e siepi ed all'interno delle aree verdi comunali, fatta eccezione per quanto previsto dai precedenti articoli 11 e 14.
11. Nei fabbricati, non possono essere collocati impianti pubblicitari su colonne, su balaustrate e inferriate decorate, su fregi, cornici o qualunque altro elemento architettonico atto a caratterizzarne l'immagine.
12. Non devono essere occupati i vani delle finestre salvo che per le vetrofanie ed i pannelli paravista o similari, nel rispetto delle norme di natura igienico edilizia.
13. Non è ammesso l'inserimento di vetrinette mobili se non in caso di progettazione coordinata per ambiti o ripristino di preesistenza storica.
14. La luminosità propria o portata, fissa, in movimento e/o dissolvenza, se presente, deve essere contenuta a livelli tali da non creare disturbo; sono vietate le luci a rapido movimento o intermittenti.
15. In un raggio di ml. 15,00 dagli impianti semaforici è vietato l'inserimento di luci di colore rosso, giallo e verde o comunque intermittenti.
16. In tutto il territorio comunale sono possibili "progetti di via" o "progetti di area", anche in variante alla presente normativa, purché tali progetti definiscano compiutamente tutti gli elementi pubblicitari, in coordinamento formale e ambientale con i luoghi interessati. Tali progetti dovranno essere concordati e approvati dagli Uffici competenti.
17. Per le insegne, nel rispetto della composizione della facciata, con attenzione alle scansioni delle masse, agli effetti di orizzontalità e/o verticalità, ai materiali del paramento; possono essere ammesse soluzioni di disegno libero, purché tutta la facciata, o parte autonoma di essa, sia coinvolta in un'operazione di progettazione che determini le dimensioni e le tipologie dei manufatti.

ART. 19 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI

1. Per gli impianti di distribuzione carburanti, siano essi ubicati all'interno o fuori dal centro abitato, è ammessa l'installazione di impianti pubblicitari limitatamente all'area di pertinenza dell'impianto stesso, come previsto dall'articolo 52 del DPR 16.12.1992 nr. 495.
2. In detta area è ammessa l'installazione di una sola insegna a bandiera su palo, anche bifacciale, da posizionare con lo sporto entro il limite dell'area di pertinenza. Tale insegna non è soggetta alla

verifica delle distanze di cui ai precedenti e successivi articoli ma deve solo essere posizionata a non meno di ml. 5,00 dai limiti laterali dell'area di pertinenza dell'impianto.

3. All'interno dell'area di pertinenza non possono essere installate insegne a bandiera su fabbricati o pensiline.
4. All'interno dell'area di pertinenza possono essere installati manufatti pubblicitari solo correlati all'attività svolta. Non è ammesso alcun tipo di differente pubblicità.
5. La somma delle superfici dei manufatti installati non dovrà superare complessivamente i 30 mq, conteggiando anche i loghi eventualmente installati sulle colonnine erogatrici e sui cartelli prezzari.
6. I cartelli prezzari dovranno essere posizionati a non meno di ml. 3,00 dalla carreggiata stradale.

ART. 20 - STAZIONI DI TRASPORTO

1. Nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico quali ferrovie, autolinee, ecc. è ammessa l'installazione di impianti pubblicitari sia all'interno che all'esterno delle stesse, nelle aree di pertinenza.
2. All'interno delle stazioni non sono previste particolari limitazioni e la competenza al rilascio delle autorizzazioni è demandata all'ente gestore del servizio.
3. All'esterno delle stazioni e nelle aree di pertinenza si applicano le prescrizioni di cui al presente piano, in modo da inserire armonicamente le strutture pubblicitarie nel contesto cittadino.
4. In tal caso è necessario che la collocazione degli impianti pubblicitari tenga conto della qualità storico artistica e ambientale del tessuto urbano ed architettonico esistente.

ART. 21 - FERMATE DELLE AUTOLINEE

1. Le fermate delle autolinee devono essere, di norma, segnalate da apposta palina. Su tali impianti è possibile installare pannelli pubblicitari, armonicamente inseriti nella struttura del manufatto, che non potranno avere dimensione maggiore di ml. 0,80 di larghezza e ml. 1,00 di altezza.
2. I pannelli pubblicitari installati sulle paline come sopra indicato dovranno essere posizionati ad altezza non minore di ml. 3,00 dal piano di calpestio e non dovranno ostacolare la visibilità di eventuali segnali stradali e dei veicoli in transito.
3. È ammessa l'installazione di pannelli pubblicitari anche nelle pensiline a condizione che gli stessi siano armonicamente inseriti nella struttura del manufatto. Gli stessi potranno essere installati solo nella parete retrostante e laterale opposta al senso di marcia dei veicoli. Non sono previste dimensioni per i pannelli, che dovranno comunque lasciare un bordo laterale libero sui quattro lati di almeno ml. 0,20.

ART. 22 - PUBBLICITÀ SUI VEICOLI

1. Su tutti i tipi di veicoli è ammessa l'installazione di messaggi pubblicitari in conformità a quanto previsto dall'articolo 57 del DPR 16.12.1992 nr. 495, fatto salvo il rilascio della prescritta autorizzazione dal competente Settore.
2. È ammessa l'installazione di pannelli pubblicitari nella parte posteriore dei veicoli non destinati al trasporto pubblico od al servizio taxi a condizione che gli stessi abbiano altezza massima di ml. 3,00

e lunghezza massima di ml. 4,00 e non sporgano in alcun modo dalla sagoma del veicolo.

3. È comunque fatto divieto utilizzare gli impianti di cui al comma 2 a fini permanenti e pertanto non è ammessa la sosta dei veicoli recanti tali strutture per più di una ora nella stessa posizione. È comunque sempre vietata la sosta di detti veicoli, sebbene la segnaletica lo permetta, entro ml. 100 dalle intersezioni, sotto i ponti, sotto i viadotti e sotto i cavalcavia stradali.

ART. 23 - PUBBLICITÀ FONICA

1. In tutto il territorio comunale, sia all'interno che fuori dal centro abitato, la pubblicità fonica è consentita solo dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30.
2. La pubblicità fonica è ammessa in tutto il territorio comunale ad eccezione delle seguenti zone:
 - ml. 100,00 dalle recinzioni di ospedali, case di cura, ed istituti sanitari;
 - ml. 100,00 dalle recinzioni di istituti scolastici di ogni ordine o grado, siano essi pubblici o privati.
3. La pubblicità fonica deve essere preventivamente autorizzata dal competente Settore, che impartirà le prescrizioni da seguire per l'espletamento del servizio. La stessa non è soggetta al rilascio di autorizzazione stradale di cui al precedente articolo 4.
4. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni di cui alla legge 24.04.1975 nr. 130 e s.m.i. fermo quanto previsto dall'articolo 59 del DPR 16.12.1992 nr. 495.

ART. 24 - VOLANTINAGGIO

1. In tutto il territorio comunale, sia all'interno che fuori dal centro abitato è assolutamente vietato distribuire o far distribuire volantini ed opuscoli pubblicitari, sia che la distribuzione venga effettuata a mano sia che venga effettuata mediante collocazione del materiale pubblicitario sui veicoli delle auto in sosta.
2. È ammessa la distribuzione di materiale pubblicitario all'interno dei fabbricati privati, senza depositare i volantini all'ingresso degli stessi e nelle aree di pubblico passaggio.
3. Sono escluse le comunicazioni effettuate da Enti pubblici o aziende erogatrici di pubblici servizi per motivi di pubblico interesse.
4. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni di cui alla legge 24.04.1975 nr. 130 e s.m.i..

ART. 25 - ESERCIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

1. Per particolari categorie di esercizi, data la pubblica utilità e la necessità di essere resi noti all'utenza, è possibile derogare alle norme di cui al presente piano per quanto riguarda le distanze da mantenere, il posizionamento e la tipologia di manufatti pubblicitari.
2. In ogni caso il manufatto dovrà essere previsto in modo da inserirsi in modo armonico nel contesto del fabbricato e dell'area oggetto di installazione, in modo da rendere minimo l'impatto e la tipologia individuata non dovrà creare impatto e non deturpare l'aspetto architettonico del fabbricato oggetto di installazione.
3. La verifica della tipologia del manufatto è comunque lasciata a discrezione degli uffici incaricati

dell'istruttoria, che dovranno improntare la verifica nel rispetto assoluto delle norme sopra indicate al fine di rendere consono l'intervento senza impedire la necessità di pubblicizzare il servizio all'utenza.

4. È comunque prevista la verifica di compatibilità di competenza del Corpo di Polizia Municipale, che potrà impedire l'installazione o dettare particolari prescrizioni tecnico – operative.
5. Le categorie considerate di pubblica utilità, ai fini del presente articolo, sono le seguenti:
 - Enti pubblici di qualsiasi livello per l'indicazione dei relativi uffici;
 - Organi di polizia;
 - Strutture sanitarie quali ospedali, case di cura e farmacie;
 - Rivendite di generi di monopolio;
 - Strutture per telefonia, quali cabine telefoniche e posti pubblici.
6. È comunque stabilito che gli esercizi di pubblica utilità sopra indicati possono installare impianti pubblicitari in deroga alle norme di cui al presente piano in numero massimo di una postazione per fronte di fabbricato prospettante la pubblica via. Il manufatto dovrà riportare solo la tipologia di servizio prestato, senza altri messaggi pubblicitari od altre indicazioni non direttamente connesse al servizio pubblico.

TITOLO V - VIGILANZA E SANZIONI

ART. 26 - ATTIVITÀ DI VIGILANZA

1. La vigilanza circa il rispetto delle sopra indicate norme è affidata al personale del Corpo di Polizia Municipale ed al personale tecnico del Settore Territorio e Ambiente incaricato della vigilanza edilizia.
2. I sopra citati uffici, nell'ambito della propria autonomia gestionale, organizzano le opportune metodologie di vigilanza ed effettuano periodici controlli sul territorio al fine di reprimere l'abusivismo.
3. Per quanto riguarda la vigilanza sulle affissioni la stessa è altresì affidata, oltre che al personale sopra indicato, anche a personale all'uopo incaricato dall'eventuale concessionario del servizio delle pubbliche affissioni, che dovrà comunque sempre informare di quanto svolto lo Sportello Unico per l'Edilizia.
4. Annualmente deve essere redatto apposito documento circa l'attività di vigilanza svolta, le verifiche effettuate e le sanzioni comminate al fine di redigere apposita statistica dell'attività operativa e verificare il raggiungimento degli obiettivi preposti.

ART. 27 - SANZIONI

1. Le sanzioni da applicare in caso di installazione abusiva di impianti pubblicitari od in difformità dall'autorizzazione rilasciata sono quelle indicate all'articolo 23 del DPR 06.06.2001 nr. 380 per quanto riguarda gli aspetti edilizi nonché quelle indicate dall'articolo 23 del D.Lgs. 30.04.192 nr. 285 per quanto riguarda gli aspetti viabilistici.
2. Le sopra indicate sanzioni sono indipendenti e non si sostituiscono a vicenda. Le stesse vengono irrogate dai competenti Settori dell'Amministrazione Comunale e devono essere distintamente risolte.
3. Ai fini del presente piano le sanzioni si applicano, in via solidale, all'autore dell'abuso individuato nella ditta che ha materialmente effettuato l'intervento (o nella ditta titolare dei provvedimenti di legittimazione), al titolare del messaggio pubblicitario ed al proprietario dell'area o fabbricato oggetto di intervento.
4. Nel caso di installazione di impianti pubblicitari su suolo o fabbricati pubblici non è prevista l'applicazione della sanzione a carico del proprietario.
5. La sanzione accessoria dell'obbligo di rimozione dei manufatti è applicata quando prevista negli articoli del presente piano o dal D.Lgs. 30.04.1992 nr. 285.

ART. 28 - NORME TRANSITORIE

1. Con l'entrata in vigore del presente piano tutte le autorizzazioni sino al momento rilasciate per l'installazione di impianti pubblicitari di qualunque genere e di bacheche sotto i portici sono considerate automaticamente decadute e prive di alcuna validità.
2. Gli impianti pubblicitari esistenti dovranno essere regolarizzati ai sensi delle presenti norme entro e non oltre il 30 settembre 2005.

3. Gli impianti di cartellonistica su suolo pubblico dovranno essere regolarizzati ai sensi delle presenti norme alla scadenza del contratto di occupazione di suolo pubblico a suo tempo stipulato, e comunque entro e non oltre il 30 settembre 2005 anche se il contratto stipulato ha un termine di validità maggiore.
4. Nel caso in cui l'autorizzazione stradale sia già scaduta al momento di entrata in vigore del presente piano o rilasciata da altro ente precedente proprietario della strada la regolarizzazione deve essere effettuata entro il 30 settembre 2004, anche se l'autorizzazione rilasciata ha un termine di validità maggiore.
5. Si intende "regolarizzazione" oltre che la presentazione di denuncia di inizio attività e richiesta di autorizzazione stradale di cui ai precedenti articoli 3 e 4, anche l'adeguamento tipologico dei manufatti realizzati che, benché già autorizzati, non potranno essere nuovamente legittimati se non conformi a quanto previsto dal presente piano. In caso di inadempienza entro il termine sopra indicato gli impianti saranno considerati abusivi con la conseguente applicazione delle sanzioni amministrative di cui al precedente articolo 26 e con l'applicazione della sanzione accessoria dell'obbligo di rimozione. In caso di impianti pubblicitari regolarmente autorizzati dal punto di vista edilizio e conformi alle prescrizioni di cui al presente piano sarà necessario richiedere solo il rilascio della relativa autorizzazione stradale di cui al precedente articolo 4. Tale adempimento deve essere effettuato entro il 30 settembre 2005.
6. Per la regolarizzazione degli impianti esistenti, se possibile, si procederà con modifiche di lieve entità o con spostamenti dei manufatti in alte posizioni, concordate tra le parti in modo da ridurre al minimo l'onere a carico del privato e contestualmente salvaguardare i fini formali di riordino degli impianti, come previsto dall'articolo 1 del presente piano.
7. Le bacheche esistenti sotto i portici dovranno essere regolarizzate ai sensi delle presenti norme entro il 30.06.2004. La regolarizzazione dei manufatti comporta l'adempimento di quanto previsto dall'articolo 10 del presente piano, con obbligo per i titolari delle autorizzazioni già rilasciate di procedere alla rimozione dei manufatti presenti entro il termine sopra indicato. In caso di inadempienza entro tale termine l'intervento sarà eseguito direttamente dall'Amministrazione Comunale che provvederà comunque a riconsegnare il manufatto al proprietario, senza alcun addebito di spesa per la rimozione effettuata.
8. I proprietari delle bacheche esistenti potranno richiedere l'assegnazione delle nuove bacheche da parte dell'Amministrazione Comunale come previsto dall'articolo 10 del presente piano, che comunque potranno non essere ubicate nella stessa posizione delle precedenti, senza che ciò comporti alcun onere di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale.